



Comunicazione-020-DVS-2024-i in data 18.09.2024

## Imposta preventiva: dichiarazione delle riserve da apporti di capitale

**Chiarimenti riguardanti la prassi amministrativa secondo la cifra 9 della circolare n. 29c dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sul Principio dell'apporto di capitale del 23 dicembre 2022 (c. 29c) per la dichiarazione delle riserve da apporti di capitale (RAC) in conformità all'articolo 5 capoverso 1<sup>bis</sup> e seguenti della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (Legge federale sull'imposta preventiva, LIP; RS 642.21)**

In conformità all'articolo 5 capoverso 1<sup>bis</sup> LIP, le società di capitali e le società cooperative sono tenute a comunicare ogni modifica relativa alle RAC all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); le considerazioni esposte qui di seguito si applicano per analogia anche alle RAC estere ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1<sup>quater</sup> LIP.

Conformemente al cifra 9.3 della c. 29c, le RAC vanno comunicate spontaneamente tramite il **modulo 170** nelle modalità seguenti:

- conferimenti nelle RAC: entro 30 giorni dall'approvazione del conto annuale da parte dell'assemblea generale;
- rimborsi di RAC: entro 30 giorni dall'approvazione del conto annuale da parte dell'assemblea generale o al più tardi 30 giorni dopo il rimborso.

Per poter elaborare le richieste in modo efficiente e confermare un'eventuale modifica delle RAC, oltre al modulo 170 è necessario presentare **tutti i documenti rilevanti** per la valutazione (cfr. anche la [lista di controllo](#)). I seguenti **documenti e informazioni** devono essere trasmessi **obbligatoriamente**:

- conto annuale approvato dalla società (da presentare spontaneamente non appena disponibile);
- estratto conto della o delle voci separate delle RAC;
- verbale dell'assemblea generale (e relativa decisione) per i rimborsi di RAC;
- lettera di accompagnamento contenente spiegazioni in merito alle modifiche delle RAC;
- documenti di diritto civile a comprova delle RAC;
- tassi di cambio applicati, inclusa la fonte (se pertinente).

Le società **quotate in una borsa svizzera** sono tenute a segnalarlo nel modulo 170, affinché possa essere verificata l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1<sup>ter</sup> LIP (norma sulla distribuzione) e all'articolo 4a capoverso 4 LIP (norma sulla liquidazione parziale).

I conferimenti nelle RAC nonché i rimborsi di RAC effettuati durante la validità di un **margine di variazione del capitale** conformemente agli articoli 653s e seguenti della legge federale del 30 marzo 1911 di completamento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220), devono essere espressi al netto e comunicati come RAC o RAC estere tramite il modulo 170 solo **alla fine del margine di variazione del capitale** (cfr. cifra 9.3 della c. 29c).